

## **CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PROVINCIALE**

### **STAGIONE VENATORIA 2009/2010**

Approvato con D.G.P. n. 371 del 23/07/09

---

#### **ESERCIZIO ATTIVITA' VENATORIA**

La stagione venatoria ha inizio il 20 settembre 2009 e termina il 31 gennaio 2010. Nel corso di essa l'attività venatoria, sul territorio provinciale, è consentita con le seguenti limitazioni:

#### **LIMITAZIONI**

1) Dal 20.9 all'1.10.2009 compreso l'attività venatoria è consentita fino alle ore 12 per tre giorni fissi settimanali; mercoledì, sabato e domenica e precisamente il 20, 23, 26, 27 e 30 settembre.

Tale limitazione non si applica negli istituti venatori privati ed alla caccia da appostamento fisso.

2) Su tutto il territorio provinciale l'appostamento temporaneo è consentito sino al 31.12.2009 e, dopo la chiusura della caccia vagante, potrà svolgersi alla sola selvaggina migratoria con preparazione del sito per l'intera giornata di caccia con trasporto delle armi da e per l'appostamento scariche e nel fodero senza l'ausilio del cane.

3) Dal 9.12.2009 al 31.01.2010 è vietato l'uso del cane da seguita.

4) Fatta eccezione per l'appostamento temporaneo praticabile fino al 31.12.2009, la caccia vagante a pieno campo è invece così limitata:

-per gli A.T.C. n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6 è vietata dal 19.12.2009 (ultimo gg utile 17.12.09);

-per l'A.T.C. n. 7 è vietata dal 01.01.2010 (ultimo gg utile 31.12.2009);

5) dal 19.12.2009 per gli A.T.C. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e dal 01.01.2010 per l'A.T.C. 7 la caccia vagante è consentita esclusivamente, ad eccezione dei territori dell'isola Mezzadra ove rimane comunque vietata, entro i 50 m. dal battente dei seguenti corsi d'acqua con o senza l'uso del cane da riporto e da ferma e con esclusione del cane da seguita:

a) Fiumi Adda, Oglio, Po e Serio e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto ai sensi l. 86/83 e successive modifiche in materia di aree protette) e fiume Tormo (dal sottopasso strada Paultese in Dovera sino al confine con la provincia di Lodi nei comuni di Monte Cremasco e Dovera) con esclusione dei territori dell'Isola Mezzadra in cui dopo il 19.12.09 vige invece il divieto di caccia;

b) Canali e rogge di seguito indicati:

- Acque Alte (dal ponte nuovo di S. Daniele Po sino al confine con la provincia di Mantova);
- Cazumenta (dal sottopasso della strada provinciale n° 10 Quattrocasse/Sabbioneta sino al confine con la provincia di Mantova);
- Siriana (dalla strada Pangona di Casalmaggiore sino al confine con la provincia di Mantova);
- Delmona Tagliata (dal ponte di Ca D'Andrea sino al confine con la provincia di Mantova);
- Ciria Vecchia (da Loc. Brazzuoli in Corte De Frati sino alla strada prov.le n° 3 Montanara/Gabbioneta);
- Ciria (dalla strada provinciale n°65 Casalbuttano/Castelvisconti fino alla S.S. 45 bis Cremona/Robecco);
- Naviglio Grande (dal confine del comune di Cumignano S.N. sino chiusa di Genivolta e dalla S.P. ex S.S. 498 Soncino-Cremona fino alla S.P. 46);
- Canale Fossadone (dal sottopasso strada provinciale n° 50 Brancere/Stagno L. in sponda destra sino all'Az. Venatoria S. Franca);
- Gambara (dalle chiaviche di Volongo sino al fiume Oglio);
- Diversivo Casalasco/Navarolo (dal ponte strada comunale Lamari sino al confine con la provincia di Mantova);
- Canale Serio Morto (dall'immissione della roggia Pallavicina in Madignano sino alla foce in Adda.);
- Canale Vacchelli (dalle prese sul fiume Adda sino allo scolmatore di Genivolta);
- Pozzuolo (nel tratto dalla C.na Margherita a S.Daniele Po);
- Riglio (dall'argine maestro fino al fiume Po);
- Gambalone (dalle paratoie in Sospiro - Loc Tidolo, allo sbocco nel Riglio Delmonazza in S. Daniele Po);

- Colatore Riglio (dal sottopasso della provinciale n° 32 in Rivarolo del Re fino al confine con la provincia di Mantova - sottopasso provinciale n° 42);
- Scolo Morta (dall'idrovora sul Morbasco sino alla confluenza in Po e ove non sussistano divieti ai sensi di altre leggi tra cui la l.r. 31/08 in materia di grandi foreste)

### **SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA**

Nel corso della stagione venatoria 2009/10, ferme restando le limitazioni in ordine ai tempi e luoghi di caccia stabilite dal presente C.V.I.P. ed in materia di Z.P.S. successivamente richiamate, è consentito cacciare:

**Fagiano:** per l' ATC 7 dalla terza domenica di settembre al 31.01.2010. Per gli ATC 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dalla terza domenica di settembre al 31.12.2009.

**Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio** alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo sassello, volpe, fatti salvi eventuali provvedimenti restrittivi regionali con particolare riferimento alle specie combattente, frullino e porciglione;

**Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:** coniglio selvatico, minilepre, beccaccia, allodola, merlo, quaglia, tordo bottaccio, tortora (*Streptopelia turtur*);

**Dalla terza domenica di settembre all' 8 dicembre:** pernice rossa, starna, lepre comune;

**Dal 1° ottobre al 31 dicembre:** cinghiale.

### **LIMITAZIONI ALL'INTERNO DELLE Z.P.S.**

Dal 01.01.2010 al 31.01.2010 l'attività venatoria da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante, è consentita per soli 2 gg fissi settimanali: il mercoledì e la domenica;

L'addestramento cani è vietato fino al 31.08 compreso;

E' vietato l'uso di pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune, nonché nel raggio di 150 m dalle loro rive più esterne;

E' vietata l'attività venatoria alle "specie in deroga";

E' vietato l'abbattimento delle specie moretta e combattente

E' vietato effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti di specie autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da z.r.c.

Nelle z.p.s. classificate per tipologia quali "zone umide" (Lanca di Gerole, lanca di Gussola, lanca di Gabbioneta, Isola Uccellanda) è inoltre vietato abbattere, prima del 1° ottobre, esemplari di codone, marzaiola, alzavola, canapiglia, fischione, mestolone, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, frullino e pavoncella.

### **ORARI DI CACCIA**

La caccia (fatte salve le Limitazioni introdotte) è consentita nei seguenti orari:

- dal 20 al 30 settembre: dalle 6,15 alle 19,15;
- dal 1 al 10 ottobre: dalle 6,30 alle 18,55;
- dal 11 al 25 ottobre (fine ora legale): dalle 6,40 alle 18,40;
- dal 25 ottobre (inizio ora solare) al 10 novembre: dalle 6,10 alle 17,05;
- dal 11 al 20 novembre: dalle 6,25 alle 16,55;
- dal 21 al 30 novembre: dalle 6,35 alle 16,45;
- dal 1 al 10 dicembre: dalle 6,45 alle 16,40;
- dal 11 al 20 dicembre: dalle 6,55 alle 16,40;
- dal 21 al 31 dicembre: dalle 7,00 alle 16,45;
- dal 1 al 10 gennaio: dalle 7,05 alle 16,55;
- dal 11 al 20 gennaio: dalle 7,00 alle 17,05;
- dal 21 al 31 gennaio: dalle 6,50 alle 17,20.

### **TESSERINO VENATORIO**

La Provincia delega gli ATC all'apposizione sul tesserino venatorio regionale del timbro di iscrizione all'ATC stesso.

I capi di selvaggina stanziata abbattuti andranno segnati apponendo una X indelebile nell'apposita casella.

E' vietato effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino venatorio regionale usando i numeri romani, sono altresì vietate cancellature, correzioni, sovrapposizioni, abrasioni così come l'utilizzo di caratteri asportabili o matite lapis.

E' fatto obbligo annotare il deposito del capo abbattuto cerchiando la X con la quale è annotato il capo sul tesserino venatorio regionale

E' data facoltà agli A.T.C., nel rispetto dell'art 30 L.R. 26/93 e succ. mod , di adottare, previo parere della Provincia, specifici regolamenti che prevedano l'uso di un tesserino venatorio "interno" finalizzato alla raccolta dei dati utili e necessari a migliorare la gestione faunistica dell'ATC stesso.

### **CACCIA VAGANTE ALLA SOLA MIGRATORIA**

Ai soci degli A.T.C. che abbiano optato per la caccia vagante alla sola selvaggina migratoria è fatto obbligo farsi apporre dall'ATC, sul tesserino venatorio regionale nello spazio riservato alla forma di specializzazione, il timbro "vagante solo migratoria".

### **LIMITAZIONI AL CARNIERE STAGIONALE**

Fermo restando il limite giornaliero di cui all'art 24/3 L.R. 26/93 e succ. mod., per la stagione venatoria 2009/10 non è consentito abbattere più di 10 capi di lepre per singolo cacciatore.

### **LIMITAZIONE ATTIVITA' VENATORIA NELLE ZONE DI RIFUGIO ED AMBIENTAMENTO ISTITUTE DAGLI A.T.C.**

La caccia è vietata nelle zone di rifugio ed ambientamento istituite dagli A.T.C. ai sensi D.G.R. 19.7.94 n° 54912 fatte salve le autorizzazioni per appostamento fisso in essere.

### **CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO**

Dal 1/10/2009 al 30/11/2009, oltre alle 3 giornate di caccia è consentita l'integrazione di 2 giorni settimanali per la caccia da appostamento fisso alla sola migratoria, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

### **CACCIA NELLE AZIENDE VENATORIE**

La caccia nelle Aziende Faunistico/Venatorie ed Agri/Turistico/Venatorie è consentita, ai sensi disposto art.38/6 L.R. 26/93 e successive modifiche, fino al 31/1/2010 e rimane disciplinata dal Calendario Venatorio Regionale e dai disciplinari riguardanti le singole Aziende.

### **CACCIA NELLE COLTURE AGRICOLE**

Ferme restando le disposizioni di cui all'art 37/8 L.R. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni, è vietata la caccia nelle colture orticole e floreali a cielo aperto o di serra, nonchè nei terreni rimboschiti o piantumati con essenze arboree ed arbustive fino a 3 anni dall'impianto e nei terreni con produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica.

### **ADDESTRAMENTO CANI**

Ferme restando le disposizioni in materia previste dalla L.R. 26/93, l'addestramento cani è consentito dal 21/08/2009 (primo giorno utile: 22/08/09) al 16/09/2009 per 5 giorni settimanali (con esclusione del martedì e venerdì) dalle ore 06,00 alle ore 20,30, nei terreni incolti o liberi da coltivazioni e comunque laddove sia consentita la caccia ai sensi del vigente C.V.I.P. e dell'art 37/8 L.R. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni. L'addestramento è comunque vietato dove è vietata la caccia.

Ogni cacciatore potrà addestrare solo ed esclusivamente all'interno dell'A.T.C. di appartenenza.

### **CACCIA ALLA VOLPE**

Dalla data di chiusura della caccia vagante e sino al 31/1/2010, la caccia alla volpe è consentita a pieno campo da parte dei soli soggetti titolari di specifico decreto autorizzativo loro rilasciato in attuazione del piano provinciale di contenimento della specie approvato con D.G.P. n° 51 del 3.02.2009

### **CONFINI VENATORI SUL FIUME PO**

Per le aree attraversate dal fiume Po si assumono le specifiche intese stipulate tra gli A.T.C. CR1, CR3 e CR4 ed i corrispettivi A.T.C. parmensi e piacentini.

Pertanto in tali aree il confine ai fini della gestione faunistico-venatoria é costituito dalla linea di massima corrente del fiume medesimo.

Specificatamente per quanto riguarda l'ATC 4 quale confine si assume la linea mediana del ramo sud del fiume Po delimitante in sponda sud l'isola Mezzadra.

Su tali territori e sull'isola Mezzadra la caccia è vietata per motivi di sicurezza allorquando il livello idrometrico del fiume Po raggiungesse quota 34,80 metri s.l.m. (dato rilevabile sul sito dell' A.I.P.O.)

I territori emiliani di cui si assume la competenza ai fini faunistico-venatori sono annessi agli A.T.C. confinanti (A.T.C. 1, A.T.C. 3 ed A.T.C. 4) ad esclusione dell'area prospiciente la zona di ripopolamento e cattura di Cremona (Colonie Padane) che viene annessa alla z.r.c. Cremona/Gerre ed in cui vige il divieto di caccia.

L'area a sud di Livelli Superiori (Motta Baluffi) é annessa all'A.T.C. n° 1.

Per quanto non espressamente richiamato dal presente Calendario Integrativo Provinciale valgono le disposizioni contenute nella L.R. 26/93 e succ. mod. e nel Calendario Venatorio Regionale.